

**Tribunale di Torino**

- Sezione Procedure Concorsuali -

Proc. R.G. 13864/2021 V.G.

Il Giudice

nel procedimento avente ad oggetto domanda di esdebitazione ex art. 14 *terdecies* l. n. 3/2012

a scioglimento della riserva assunta all'udienza,
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O**1. Il procedimento.**

_____ nato a _____, all'esito del
procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* ss. l. n. 3/2012 ha depositato
domanda di esdebitazione *ex art. 14 *terdecies* l. n. 3/2012* in data 12.3.2026.

Con decreto 18.4.2026, è stata disposta a carico del Liquidatore dott. Valerio _____ la
notificazione del ricorso per esdebitazione e del decreto ai creditori concorrenti non
integralmente soddisfatti ed assegnato termine per il deposito di parere del Liquidatore in
ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esdebitazione di cui all'art. 14 *terdecies* l. n.
3/2012.

Il 5 maggio 2026 risulta depositato nel fascicolo telematico da Agenzia delle Entrate e
Riscossione Provincia di Torino il parere negativo all'esdebitazione, che ha recepito il
parere di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino allegato. Circa il
contenuto del parere si dirà oltre.



Il dott. [REDACTED] ha depositato prova delle comunicazioni il 22 maggio 2026, unitamente al proprio parere favorevole ed il debitore ha depositato una memoria integrativa il 26 maggio 2026, prendendo posizione circa i rilievi di Agenzia delle Entrate.

All'udienza del 5 giugno 2026 sono comparsi il debitore [REDACTED] personalmente con l'avv. Claudio Maradei ed il liquidatore dott. Valerio [REDACTED]. Il liquidatore ha richiamato il parere favorevole già depositato, nel quale si dà atto delle osservazioni di Agenzia delle Entrate, e precisato che della massa passiva [REDACTED] (pari a 147.907,51 euro) risulta pagata complessivamente la somma di euro 24.955,59, così che risulta pagato il 16,87 % dei debiti. Ha precisato anche che l'IVA non pagata riguarda un periodo (2012-sino al 2017) in cui la società era in progressivo declino. [REDACTED] ha dichiarato che infatti nel 2015 allorché ha potuto ha pagato l'IVA e il dott. [REDACTED] ha confermato tale circostanza.

L'avv. Maradei ha richiamato la memoria depositata il 26.5.2026 ed insistito per l'esdebitazione.

All'esito il giudice ha riservato la decisione.

2. Sussistenza dei requisiti per l'esdebitazione.

Ritiene il Giudice che sussistano i requisiti per accogliere la domanda di esdebitazione.

Innanzitutto, il ricorso è stato tempestivamente proposto il 12.3.2026. Come è noto l'esdebitazione ex art. 14 terdecies l. 3/2012 deve essere richiesta entro un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione. Nella fattispecie il riparto finale è stato dichiarato esecutivo il 20.4.2026 e la prova dei pagamenti è stata depositata il 29.4.2026, così che, la procedura è prossima alla chiusura. Occorre rilevare che per evidente errore materiale risulta un decreto di chiusura 16.2.2026 che, in ogni caso, non osterebbe alla tempestività del ricorso proposto entro l'anno successivo alla chiusura.

In particolare, il dott. [REDACTED] nel proprio parere ha così riassunto gli accadimenti della procedura:

- la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. L. 3/2012 riferita a [REDACTED] e [REDACTED] è stata dichiarata aperta con provvedimento del 13/07/2021;
- il programma di liquidazione è stato completamente eseguito e sono decorsi quattro anni dal deposito della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio presentata il 06/06/2021;



- in data 03/07/2025 il rendiconto è stato comunicato ai creditori ai quali è stato assegnato termine per osservazioni, non pervenute;
- il 03/09/2025 la Sig.ra [REDACTED] è deceduta;
- è stato liquidato il compenso del Liquidatore con provvedimento del 25/02/2026;
- il 26/02/2026 è stato trasmesso ai creditori il progetto di ripartizione finale e, vista l'assenza di osservazioni / contestazioni nel termine assegnato di quindici giorni, il progetto di riparto finale è stato sottoposto al Giudice che in data 18/04/2026 lo ha dichiarato esecutivo, autorizzandone l'esecuzione a favore dei seguenti creditori:

beneficiario	riparto finale
Agenzia delle Entrate - Riscossione	45.329,34
Agenzia delle Entrate - Torino I	1.484,52
IFIS Npl Investing spa	2.351,36

Inoltre, dal parere del dott. [REDACTED] liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio, emerge che [REDACTED]

- a) ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni. Sotto tale profilo il Liquidatore ha osservato che" il Sig. [REDACTED] al pari della Sig.ra [REDACTED] fino al suo decesso, ha cooperato al regolare svolgimento della Procedura, mettendosi a completa disposizione per l'erezione dell'inventario e per le visite dei soggetti interessati a partecipare alla procedura competitiva di vendita dei beni mobili, versando alla Liquidazione del Patrimonio le disponibilità liquide alla data di apertura della procedura e, in generale, aderendo a qualsiasi altra richiesta sia stata *medio tempore* presentata dagli Organi della Procedura. Come previsto dal Piano, ha inoltre provveduto mensilmente e senza ritardi a versare la quota dei redditi di pensione eccedenti il limite stabilito dal Giudice di €1.600,00, mettendo a disposizione della Procedura la somma complessiva di €52.684,20 (di cui circa la metà imputabili al Sig. [REDACTED] maggiore rispetto alle stime iniziali, e fornendo tempestivamente la documentazione per verificare il corretto ammontare dei pagamenti effettuati (cedolini paga dell'INPS ed estratti conto bancari));
- b) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura. Al riguardo si rinvia al punto precedente e inoltre al parere del Curatore



- laddove ha affermato: “Sig. [redacted] al pari della Sig.ra [redacted] fino al suo decesso, non ha adottato alcuna condotta volta a ritardare lo svolgimento della Procedura. Sebbene non esplicitamente previsto dalla norma, il Liquidatore ha presentato ai creditori con cadenza semestrale i rapporti periodici e, in ultimo, il rendiconto, senza che nessun creditore presentasse alcuna osservazione o contestazione”;
- c) non risulta aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non risulta esser stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16. Sotto tale profilo devono considerarsi le risultanze del casellario e dei carichi pendenti prodotti dal debitore il 19 maggio 2026 aggiornati al 15 maggio 2026 (cfr. pag. 4 parere del liquidatore);
- e) [redacted] era già pensionato sin da prima dell’apertura della Liquidazione del Patrimonio. La somma eccedente il limite stabilito dal Giudice per il mantenimento del nucleo, e come tale messa a disposizione della Procedura, ammonta a complessivi €52.684,20 (di cui circa la metà imputabili al Sig. [redacted] come da dettaglio che segue.

	n. mensilità	Miglio (netto)	Mazzanti (netto)	totale (netto)	escluso OCC	incassato
totali	48	64.318,32	65.165,88	129.484,20	76.800,00	52.684,20

- Occorre tenere presente che la somma messa a disposizione della Procedura di complessivi €52.684,20 rappresenta circa il 41% del totale netto percepito nel periodo a titolo di pensione dai Sig.ri [redacted] e [redacted] (tot. €129.484,20).
- f) Inoltre, quanto al requisito c.d. oggettivo, può ritenersi che siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
- All’udienza 5.6.2026 il dott. [redacted] ha dichiarato che della massa passiva [redacted] (pari a 147.907,51 euro) risulta pagata complessivamente la somma di euro 24.955,59, così che è stato pagato il 16,87 % dei debiti.
- Con maggiore dettaglio, dal parere del liquidatore emerge che la liquidazione del patrimonio del Sig. [redacted] e della Sig.ra [redacted] ha condotto al realizzo



rispettivamente di €28.351,47 ed €27.459,82, per complessivi €55.811,29, come meglio descritto dalla tabella che segue:

	massa Miglio	massa Mazzanti	totale
beni	750,00	750,00	1.500,00
pensioni	26.210,02	26.474,18	52.684,20
liquidità	1.191,45	35,64	1.227,09
deposito iniziale	200,00	200,00	400,00
---	---	---	---
totali	28.351,47	27.459,82	55.811,29

La somma disponibile residua al netto delle spese di procedura comprensive del compenso del liquidatore, di €49.165,22 suddivisa in €24.955,59 riferiti alla massa [redacted] ed €24.209,63 riferiti alla massa [redacted] come da progetto di riparto finale (**doc. 5**) ha permesso il soddisfacimento per quanto riguarda i debiti del Sig. [redacted] nella seguente misura:

- al 100% i crediti ammessi con grado di privilegio ex art. 2778 c. 1 n. 1) del C.C.;
- al 100% i crediti ammessi con grado di privilegio ex art. 2778 c. 1 n. 8) del C.C.;
- al 100% i crediti ammessi con grado di privilegio ex art. 2778 c. 1 n. 18) del C.C.;
- al 14,89% i crediti ammessi con grado di privilegio ex art. 2778 c. 1 n. 19) del C.C..

Il liquidatore ha rilevato anche che una quota dei debiti chirografari afferenti al Sig. [redacted] sono stati soddisfatti per €2.351,36 attraverso l'attivo ricavato dalla massa della Sig.ra [redacted] che era garante del finanziamento.

Quanto al requisito oggettivo, dunque il soddisfacimento dei creditori, pari al 16,87% della massa passiva riferibile a [redacted] avuto riguardo alla consistenza dell'attivo concretamente liquidabile e all'integrale destinazione delle risorse disponibili alla procedura, integra il requisito oggettivo richiesto dalla disciplina applicabile, non potendo qualificarsi come meramente apparente o irrisorio.

Infine, non appaiono sussistere le cause di esclusione dell'esdebitazione di cui al comma secondo dell'art. 14 terdecies legge n. 3/2012 e in particolare:

- a) il sovraindebitamento del debitore non e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali.

Al riguardo occorre osservare che il dott. [redacted] ha ricondotto le cause del sovraindebitamento di [redacted] alla società M&M sas, cessata nel 2018, avente ad oggetto attività di consulenza informatica, di cui [redacted] era socio



accomandatario. In particolare della massa passiva totale pari ad euro 161.096,26, euro 79.327,07 sono riferibili all'esposizione debitoria erariale di tale società. Il debito si è accumulato come da schema seguente (pag. 7 parere liquidatore):

		ANNO						
CREDITORE	CATEGORIA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale complessivo
AdE DP1 TO (Pinerolo)	imposta	2.267,69	12.274,71	14.997,00	1.501,00	13.108,00	7.188,00	51.336,40
	interessi	688,08	1.891,36	1.944,73	184,03	1.611,90	811,84	7.131,94
	sanzioni	1.790,70	4.115,68	4.499,10	450,30	4.196,10	833,60	15.885,48
AdE DP1 TO (Pinerolo) Totale		4.746,47	18.281,75	21.440,83	2.135,33	18.916,00	8.833,44	74.353,82
AdE - riscossione	aggio						3.279,66	3.279,66
	Somm.agg.						1.634,79	1.634,79
	diritti di notifica						58,80	58,80
AdE - riscossione Totale							4.973,25	4.973,25
Totale complessivo		4.746,47	18.281,75	21.440,83	2.135,33	18.916,00	8.833,44	79.327,07

Il dott. [REDACTED] ha evidenziato che le imposte non versate sono pari ad euro 51.336,40, a cui si aggiungono sanzioni ed accessori, e che sono maturate come da schema riportato a pag. 7 del parere:

DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale complessivo
IRAP			1.816,00	1.501,00	1.406,00	574,00	5.297,00
IVA	2.267,69	12.274,71	13.181,00		11.466,00	6.614,00	45.803,40
IVA studi di settore					236,00		236,00
Totale complessivo	2.267,69	12.274,71	14.997,00	1.501,00	13.108,00	7.188,00	51.336,40

“Gli omessi versamenti personali per [REDACTED] sono pari ad euro 6.901,48, di cui euro 4.286,83 per imposte, oltre accessori, composto come segue:

DESCRIZIONE	2014	2015	2017	Totale complessivo
CCIAA - diritto annuale			120,00	120,00
INPS contributi			2,47	2,47
IRPEF	1.532,92	2.135,71		3.668,63
IRPEF addizionale comunale	49,26	67,39		116,65
IRPEF addizionale regionale	161,17	217,91		379,08
Totale complessivo	1.743,35	2.421,01	122,47	4.286,83

Il

liquidatore ha anche osservato che i debiti tributari riguardano anni di difficoltà dell'impresa e che all'udienza [REDACTED] ha precisato che allorchè poteva pagare l'Iva lo ha fatto, come nell'anno 2015.

Inoltre, vi è un'esposizione verso gli Istituti di credito e in particolare €55.676,46 nei confronti di IFIS NPL spa, che riguarda crediti acquisiti da Unicredit (prestito personale di



35 mila euro circa, contratto n. 101643030 del 02/02/2017) e da Findomestic (prestito personale di 25 mila euro, contratto n. 20083749954214, contratto del 23/01/2018).

Si riporta pag. 8 del parere del dott. [REDACTED] "Il contratto di prestito personale ricevuto da Unicredit nel febbraio 2017, di circa 35 mila euro, risulta essere stato utilizzato (con una minima differenza) per €.22.204,45 per estinguere un precedente finanziamento e per €.10.002,25 per il saldo del debito della M&M nei confronti di Banca Sella. I Debitori sostengono che le rate mensili, di €.379,86 ciascuna, siano state pagate in numero di 23 su totali 120 fino al gennaio 2019. La centrale dei rischi non segnala la presenza di sofferenze Unicredit fino al mese di dicembre 2019.

Il contratto di prestito personale ricevuto da Findomestic nel gennaio 2018, di 25 mila euro, anche in questo caso risulta essere stato utilizzato in gran parte (€.14.875,63) per estinguere un debito per un precedente finanziamento. Circa 8 mila dei €.10.124,37 restanti effettivamente accreditati sul conto corrente Intesa Sanpaolo secondo quanto riferito dai Debitori sarebbero invece stati prelevati per estinguere il debito della M&M (ormai chiusa) nei confronti di Unicredit. Risultano effettivamente versamenti per complessivi €.7.750,00 fra il 12/02/2018 e il 17/04/2018 nonché la chiusura del conto (all. 18). Si segnala che pochi mesi dopo l'accredito dei €.10.124,37 risulta l'acquisto al prezzo di €.5.000,00 (27/03/2018) di un'autovettura Peugeot usata tg. EK797HW intestata al figlio [REDACTED] Luca (all. 19), da considerarsi al netto della somma incassata di €.2.823,00 (28/03/2018) per la vendita della Peugeot tg. EH638SD, che potrebbe rappresentare l'utilizzo della somma residua. I Debitori hanno versato n. 12 rate mensili, di €.319,80 ciascuna, su totali 108 fino al febbraio 2019 (all. 20).

Secondo quanto affermato dai Debitori i medesimi avrebbero ottemperato al pagamento di debiti tributari riferiti alla figlia Sig.ra Francesca [REDACTED] asseritamente maturati dalla medesima in qualità di socio accomandante della M&M sas, per:

€.110,22 mensili a partire da luglio 2019 secondo un piano di 84 rate;

€.52,15 mensili a partire da febbraio 2020 secondo un piano di 70 rate;

104,76 mensili a partire da agosto 2020 secondo un piano di 12 rate.

Ipotizzando il pagamento di tutte le rate ad oggi maturate, si può stimare che i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] abbiano pagato debiti erariali della figlia per circa €.4.417,06, ossia un importo non particolarmente significativo rispetto alla loro esposizione debitoria complessiva e che come tale non può - a ragione di chi scrive - essere assunta quale causa del loro



indebitamento., circostanza significativa della non volontarietà di indebitarsi selettivamente ma conseguenza delle performance negative della loro società”.

Sul punto, tenuto conto anche dell'assenza di osservazioni dei creditori su tale aspetto, può condividersi la valutazione del dott. [REDACTED] circa la non volontarietà di indebitarsi selettivamente, dimostrata dai pagamenti effettuati quando possibile, ad esempio nel 2015, e l'assenza di ricorso al credito sproporzionato alle capacità patrimoniali, essendo i finanziamenti menzionati dal liquidatore utilizzati in gran parte per l'estinzione di precedenti (c.d. finanziamenti a catena), in una situazione in cui il reddito familiare derivava dall'attività della società di informatica, che come rilevato dal dott. [REDACTED] dal 2012/2014 si è trovata in difficoltà ed è cessata nel 2018.

- b) il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, non risulta aver posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. Secondo quanto indicato dal Liquidatore nel parere *“L'unica operazione immobiliare posta in essere negli ultimi 5 anni è costituita dalla vendita in data 01/06/2016, da parte dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] di un due monolocali e un sottotetto in Pinerolo, Via Nazionale n. 108, a favore del Sig. Antonello Maruca, al prezzo complessivo di €8.000,00 (all. 23). Tale somma sarebbe stata utilizzata in gran parte per l'estinzione anticipata di un finanziamento Intesa Sanpaolo nel corso del 2018 di €5.231,21 (all. 24). Come già detto nel paragrafo 3.b della presente relazione, oltre ai redditi ed ai proventi dalla vendita di immobili negli anni 2017 e 2018 i Debitori hanno ottenuto finanziamenti per 60 mila euro (35 mila da Unicredit nel 2017 più 25 mila da Findomestic nel 2018) che sono stati quasi totalmente utilizzati per il rimborso di pregressi debiti bancari, eccezione fatta per una differenza di circa 5 mila euro”.*

Quanto alla vendita di due monolocali e un sottotetto per euro 8.000,00, l'operazione, per come ricostruita dal Liquidatore e in assenza di contestazioni dei creditori, non presenta elementi sintomatici di frode o distrazione, risultando il prezzo destinato al pagamento di pregressa esposizione bancaria.

Inoltre, circa la non configurabilità di atti in frode può osservarsi anche che l'acquisto dell'autovettura intestata al figlio, per importo e contesto, non assume



rilievo causale determinante nella formazione del sovraindebitamento né integra indice di frode o abuso.

Sussistono quindi i requisiti per l'esdebitazione di [REDACTED]

3. Perimetro dell'esdebitazione ed osservazioni di Agenzia delle Entrate-Agenzia delle Entrate Riscossione

Agenzie delle Entrate (Direzione Provinciale I di Torino), le cui osservazioni sono state richiamate da ADER, con atto depositato il 5.5.2026 da ADER e che il liquidatore ha dichiarato di aver ricevuto il 29.4.2026 ha rilevato innanzitutto che il pagamento in favore dell'erario

non risultava ancora eseguito.

Prima di esaminare le altre osservazioni, mette conto rilevare che il liquidatore ha depositato il 29.4.2026 le quietanze di pagamento, tra cui bonifici in data 22.4.2026 in favore di ADER per i debiti di Agenzia delle Entrate TO 1 (indicato in casuale), dunque probabilmente l'affermazione della mancata ricezione del pagamento deve imputarsi alla redazione del parere prima di tale momento o della conoscenza dell'avvenuto pagamento, trattandosi di pochi giorni di distanza.

Ciò premesso, secondo la tesi di Agenzia delle Entrate l'art. 14 terdecies co 3 lettera b) della l. n. 3/2012, nella parte in cui esclude dall'esdebitazione *"le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti"*, dovrebbe interpretarsi nel senso che le sanzioni accessorie al tributo possono rientrare nel perimetro dell'esdebitazione solo se afferenti a debiti soddisfatti integralmente, in via spontanea o coattiva. Si argomenta che, nel caso in esame, le sanzioni relative alla quota di debiti erariali che non saranno estinti a seguito del pagamento in ottemperanza al riparto finale (dunque non pagati), non sarebbero comprese nell'esdebitazione. A sostegno di tale interpretazione, Agenzia delle Entrate ha citato due pronunce (Cass. N. 21333/2024 e Cass. N. 19794/2025) di cui si dirà oltre, sostenendo che, sulla base delle statuizioni della Suprema Corte, le sanzioni relative alla parte di debito non integralmente pagato col riparto non cadrebbero nel perimetro dell'esdebitazione.

Sulla base della tesi citata, Agenzia delle Entrate ha chiesto, *"qualora il Tribunale di Torino riconosca il beneficio dell'esdebitazione al sig. [REDACTED] di escludere le seguenti*



*sanzioni (qui indicate in misura piena, in assenza, allo stato, del pagamento a favore dell'Erario)
dall'ambito di applicazione dell'istituto:*

- € 1.410,73 a titolo di sanzioni per debiti erariali propri del contribuente;

- € 17.208,28 a titolo di sanzioni per debiti erariali della società M. & M. INFORMATICA SAS".

Il liquidatore ha contrastato tale interpretazione evidenziando la finalità dell'esdebitazione, anche alla luce del diritto unionale, e la pronuncia della Suprema Corte n. 18124/2022, in senso contrario rispetto a quelle menzionate da Agenzia delle Entrate. Il debitore ha altresì citato la pronuncia del Tribunale di Monza n.921/2024 prodotta come doc. 3.

Poste tali premesse, appare opportuno rilevare preliminarmente che, sebbene lo stretto oggetto del giudizio sia il riconoscimento o meno dei presupposti per l'esdebitazione, di cui si è detto sopra, la definizione del perimetro dell'esdebitazione non appare questione trascurabile da questo giudice, poiché l'adesione all'una o altr'altra tesi (esdebitazione che ricomprende le sanzioni amministrative accessorie a debiti principali soggetti ad esdebitazione, o esclusione di tali sanzioni dall'esdebitazione) ha fortissimi impatti circa il concreto operare di tale beneficio ed è la stessa Agenzia delle Entrate che ha sollecitato una pronuncia al riguardo.

Preliminarmente deve partirsi dall'esame del dato normativo. L'art. 14 *terdecies* l. n. 3/2012, che trova applicazione nel caso in esame, prevede che l'esdebitazione non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Rispetto alla interpretazione della lettera b) vi sono almeno due possibilità. Una tesi si può identificare come restrittiva, in quanto esclude dall'esdebitazione le sanzioni amministrative accessorie a debiti esdebitati appare partire dalla premessa logica che l'esdebitazione, secondo la lettera dell'art. 142 l.f. nonché dell'art. 14 *terdecies* co 4 l. n. 3/2012 prima e dell'art. 278 CCII poi, non è qualificata come ipotesi di "estinzione" del debito, essendo definita invece come ipotesi di "inesigibilità" dei crediti rimasti



insoddisfatti nella procedura. A supporto di tale assunto iniziale (esdebitazione come mera inesigibilità, si evidenzia come l'esdebitazione lasci salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 142 ult. Co l.f. e art. 278 co 6 CCII), ricostruendo quindi il debito esdebitato come oggetto di un'obbligazione naturale anche in capo al debitore, che potrebbe spontaneamente adempiere senza possibilità di ripetizione (2034 cc).

Qualificando l'esdebitazione come inesigibilità, si argomenta, secondo il dato letterale, che le norme escludono dal perimetro dell'esdebitazione le sanzioni amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, non inesigibili. Ne deriverebbe, secondo tale prospettazione, che essendo i debiti esdebitati solo inesigibili, sarebbero escluse dal perimetro del beneficio le sanzioni amministrative relative a debiti esdebitati (dunque inesigibili e non estinti).

Secondo i sostenitori di tale tesi, le pronunce della Suprema Corte citate da Agenzia delle Entrate (Cass. N. 21333/2024 e Cass. N. 19794/2025) confermerebbero tale interpretazione e supererebbero i precedenti orientamenti di legittimità (cfr. si veda, da ultimo Corte d'Appello Torino 10-14 luglio 2026, allo stato a quanto consta inedita). Occorre osservare che i provvedimenti citati emessi negli anni 2024 e 2025 dalla Corte di Legittimità, nell'esaminare il tema della legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti di accertamento fondanti la pretesa erariale, affermano che il contribuente fallito ha interesse accentuato a contrastare la pretesa erariale in quanto, oltre alla valorizzazione che il curatore potrebbe fare del credito tributario nella relazione ex art. 33 l.f. (130 co 4 CCII), *“le sanzioni sono escluse dall'ambito dell'istituto dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.f. (e dell'art. 278 CCII) salvo che non siano accessorie ad un debito d'imposta estinto. Ciò comporta due conseguenze: che qualora le sanzioni non abbiano la caratteristica dell'accessorietà e non ineriscano ad un debito integralmente pagato non sono suscettibili di estinguersi; che l'obbligazione tributaria “madre” esige d'essere, comunque, onorata per intero anche dopo la chiusura del fallimento”*.

Ciò premesso, vi è una seconda tesi maggiormente convincente e compatibile con una diversa lettura delle pronunce di legittimità del 2024 e 2025.

Per la piena comprensione del (non facile) tema, occorre prendere le mosse da quanto indicato dalla Suprema Corte (medesimo relatore delle sentenze 2024 e 2025 citate) nella precedente sentenza Cass. n. 18124/2022: partendo dalla considerazione che l'esdebitazione vale ad assicurare il superamento della regola “ordinaria” della



responsabilità perpetua del debitore ex art. 2740 c.c., evidenza come *“L. Fall., art. 142, ricomprensione nel recinto dell'esdebitazione tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ab implicito, ma inequivocabilmente, annettendovi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni. Nel novero ristretto delle esclusioni dall'efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le sanzioni in quanto tali), le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio d'impresa.*

Non si fa menzione dei rapporti tributari, i quali d'altronde sono certamente comprimibili, sol che si consideri che nel contesto della concorsualizzazione dei debiti essi si mostrano sia falcidiabili (L. Fall., ex art. 160, comma 2), sia transigibili (L. Fall., ex art. 182-ter)”.

La medesima pronuncia esplicita che l'esdebitazione risponde *“alla rilevante esigenza, avvertita in misura crescente in ambito unionale, di consentire al debitore, svincolato dai debiti pregressi (c.d. discharge), ai ripartire e riproporsi nella società (c.d. fresh restart), senza dover scontare vita natural durante un' insormontabile limitazione nel reinserimento nel circuito sociale ed economico in ragione di debiti rimasti insoluti”*.

Poste tali premesse sul significato dell'esdebitazione, non può condividersi l'interpretazione sopra menzionata come restrittiva che si ferma al dato letterale e contrappone la categoria di “inesigibilità” alla definizione di sanzioni amministrative accessorie a “debiti estinti”, per escludere queste ultime dall'esdebitazione. Occorre considerare la *ratio legis*, come ricostruita dalla pronuncia della Cassazione del 2022 riportata ed inserita anche nel quadro del diritto unionale: l'art. 2 della Direttiva 2019/1023 definisce l'esdebitazione integrale come impossibilità di far valere nei confronti di un imprenditore i debiti che possono essere liberati, oppure la cancellazione dei debiti insoluti. Tale norma mostra l'obiettivo della Direttiva e la sostanziale equivalenza, a questi fini, delle categorie di inesigibilità ed estinzione.

Infatti, i limiti all'esdebitazione stabiliti dalla Direttiva sono indicati all'art. 23 che prevede la possibilità per gli stati di negare o limitare l'accesso all'esdebitazione, al par. 1 per il debitore che abbia agito in modo disonesto o in malafede, al par. 2 in ipotesi di circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, a cui segue un'elencazione esemplificativa, tra cui la mancata cooperazione del debitore. Il par. 3, individua invece la possibilità per gli stati di escludere alcune categorie di debiti qualora



tali limitazioni siano debitamente giustificate (cfr. si veda anche il considerando 81), come nei casi di debiti garantiti, debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi, debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale, debiti riguardanti obbligazioni alimentari, debiti contratti in seguito alla domanda di esdebitazione o di apertura della procedura che porta all'esdebitazione o derivanti dagli obblighi di pagare il costo che porta alla procedura.

Con particolare riferimento all'esclusione di alcune categorie di debiti dall'esdebitazione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che l'elencazione della Direttiva non è tassativa, rilevando però che le eccezioni ed esclusioni dall'esdebitazione devono trovare nella normativa nazionale adeguata giustificazione, in funzione di un pubblico interesse (Corte di Giustizia Ue 11 aprile 2024). La giustificazione dell'esclusione dell'esdebitazione di alcuni crediti non necessariamente deve risultare dal testo legislativo che la contempla ma deve comunque risultare dal procedimento che ha portato a tale esclusione (ad esempio dai lavori preparatori o da una relazione illustrativa che contengano la giustificazione dell'esenzione) o da disposizioni del diritto nazionale, anche diverse da quella che contiene tale esclusione (ad esempio un testo costituzionale) - cfr. Corte di Giustizia Ue 8 maggio 2024 e 7 novembre 2024. Nell'ultima di tali pronunce la Corte ha precisato che la debita giustificazione prevista dal diritto nazionale per la deroga o limitazione dell'esdebitazione deve consentire di individuare l'interesse pubblico perseguito e, anche laddove ravvisabile tale interesse, il giudice nazionale non può esimersi da una valutazione di proporzionalità del mezzo impiegato rispetto allo scopo perseguito. Deve dunque verificare se il mezzo scelto per il perseguimento dell'interesse pubblico (esclusione dall'esdebitazione) sia nel limite di quanto appropriato e necessario, tenuto conto dell'obiettivo indicato dall'art. 20 par. 1 di consentire almeno una via di esdebitazione integrale.

Con riferimento alle deroghe oggettive oggetto di esame in questa sede, deve rilevarsi che il par. 4 dell'art. 23 non indica le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, qualora l'interpretazione data da Agenzia delle Entrate alle norme italiane in tema di esdebitazione fosse quella voluta da Agenzia delle Entrate, occorrerebbe dunque indagare sulla presenza di una copertura nell'ambito del diritto nazionale di tale esenzione dall'esdebitazione e circa la valutazione di proporzionalità che la Corte ha demandato ai



giudici nazionali, nonché circa le conseguenze di un eventuale mancato positivo superamento di tali test.

Tuttavia, ciò non appare necessario a parere di chi scrive potendosi dare della norma in esame ed alle pronunce della Suprema Corte del 2024 e 2025 citate una interpretazione diversa da quella propugnata da Agenzia delle Entrate e dal precedente di Appello sopra menzionato.

L'interpretazione preferibile e più coerente con la finalità dell'istituto, delineata dal diritto unionale, è quella in base alla quale le sanzioni amministrative escluse dall'esdebitazione sulla base degli artt. 142 l.f., 14 terdecies l. n. 3/2012 e 278 CCII sono le sanzioni amministrative autonome, quali le sanzioni in materia di Codice della Strada. Le sanzioni correlate ad un debito principale esdebitato ne seguono la sorte, non potendosi dare prevalenza nell'interpretazione della legge ad un criterio meramente letterale che fa leva sulla distinzione tra inesigibilità ed estinzione.

Tale necessità di interpretazione e la fluidità delle categorie di inesigibilità ed estinzione in questa specifica materia, appare evidente nelle pregresse pronunce di legittimità con (Cass. n. 23129/2014 e 13542/2015), -relative a Sanzioni IVA e IRAP-: *"le sanzioni di cui si tratta sono strettamente connesse al debito principale che viene - in ipotesi - estinto. E non appare logico limitare l'effetto dell'esdebitazione alle sanzioni che derivino da crediti pienamente soddisfatti; mentre la coerenza del sistema induce a cancellare anche le sanzioni connesse ai debiti divenuti inesigibili (e che sovente sono rapportate all'ammontare di tali debiti)"*. La Suprema Corte espressamente qualifica come debito estinto quello che è il debito esdebitato, dunque secondo la stretta lettera solo inesigibile e che più avanti nella stessa pronuncia è infatti definito inesigibile.

Tali pronunce mostrano l'irrazionalità dell'interpretazione che esclude dal perimetro dell'esdebitazione la sanzione accessoria a debito principale esdebitato in quanto le norme citate si riferiscono ad ipotesi di debito principale "estinto" mentre il beneficio dell'esdebitazione consisterebbe non in un'estinzione del debito bensì nella sua inesigibilità. Infatti, come spesso accade in materia concorsuale, ragionare in termini formalistici non appare soddisfacente alla luce delle finalità dell'istituto (chiarite dal diritto Unionale e in particolare dall'art. 2 sopra riportato) e della ratio legis. L'interpretazione restrittiva e letterale conduce a prospettive irragionevoli e di più che dubbia copertura a livello unionale (non aparendo chiaro perché, se il debito principale è



esdebitabile, vi sarebbe una debita giustificazione per l'esclusione invece dall'esdebitazione della sua sanzione).

Se lo scopo dell'esdebitazione è, in presenza dei presupposti, con il codice della crisi solo più soggettivi, per la disciplina pregressa anche oggettivi in termini di soddisfazione non irrisoria dei creditori, consentire la ripartenza del debitore, al duplice scopo di interesse pubblico (ad avere un soggetto nuovamente attivo nel mercato) e privato (del debitore a liberarsi dei debiti), allora non vi è ragione di interpretare la norma nel senso che il debito principale sarebbe esdebitato mentre la correlata sanzione amministrativa no.

L'interpretazione restrittiva può essere vittima di un fraintendimento logico: rischia di sovrapporre il piano di valutazione soggettiva, relativo ad eventuale "colpa" del debitore per non aver pagato il debito principale così essendo anche destinatario delle relative sanzioni, requisito che rileva, secondo i diversi istituti, per la valutazione relativa al riconoscimento o meno del beneficio dell'esdebitazione, con il diverso tema quello relativo al perimetro dei debiti esdebitabili (in presenza di valutazione positiva dei requisiti). Parrebbe, richiamando la natura sanzionatoria delle sanzioni ritenerle per tale ragione escluse dal beneficio. Ci si riferisce alla pronuncia citata con cui la Corte d'Appello di Torino (10-14.7.2026 est. Orlando) ha ritenuto di aderire all'interpretazione restrittiva ritenendo che il legislatore con l'art. 278 co 7 CCII abbia *"proprio inteso escludere dall'esdebitazione alcuni debiti"*, in particolare, tra il resto, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti, avendo ritenuto che gli interessi sottesi a tali debiti per ragioni di ordine sanzionatorio di illeciti prevalgano sull'interesse del debitore alla liberazione dei debiti.

Tale affermazione non può essere condivisa, oltre alla rispondenza dell'esdebitazione non a mero interesse del privato bensì ad interesse pubblico alla reimmissione del soggetto nel mercato ed alla attuale necessità di considerare il diritto unionale, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce del 2014 e 2015 citate, la natura sanzionatoria non esclude dall'esdebitazione le sanzioni accessorie a debito principale esdebitato, non apparendo logico effettuare tale limitazione mentre la coerenza di sistema induce a cancellare anche le sanzioni connesse a debiti divenuti inesigibili.

In altri termini, secondo l'interpretazione preferibile, le norme sull'esdebitazione laddove si riferiscono all'inesigibilità del debito ed a sanzioni amministrative a debiti estinti, appaiono riferite al medesimo fenomeno: l'impossibilità di esigere dal debitore la somma



principale. L'inesigibilità citata delle norme potrebbe essere qualificabile anche come ipotesi peculiare di estinzione, nell'ambito della quale restano salvi i diritti nei confronti dei terzi coobbligati, come mostrano le sentenze sopra citate della Suprema Corte anni 2014 e 2015 che si riferiscono a debiti estinti, mostrando che nel caso di specie inesigibilità ed estinzione sono sostanzialmente sovrapponibili, con la peculiarità della salvezza dei diritti dei terzi.

L'evanescenza della distinzione tra le due categorie in questo specifico ambito appare allorchè si considerino gli effetti: l'unica differenza, se il debito esdebitato fosse inesigibile e l'obbligazione civile degradata a obbligazione naturale, sarebbe quello di escludere la ripetizione in caso di pagamento spontaneo da parte del debitore, essendo escluso ogni altro effetto (art. 2034 cc), tra cui la possibilità di opporre in compensazione il debito. L'unica differenza rispetto all'estinzione sarebbe dunque la irripetibilità del pagamento spontaneo, ipotesi di scuola a fronte di un soggetto esdebitato il cui patrimonio dovrebbe essere stato integralmente liquidato (salvo sopravvenienze successive all'esdebitazione).

Tenuto conto di quanto esposto, deve osservarsi che le pronunce della Cassazione 2024 e 2025 invocate da Agenzia delle Entrate, di cui è stato riportato *l'obiter dictum* evidenziato a sostegno della tesi restrittiva dell'esdebitazione, sono compatibili anche con la diversa tesi. Infatti, significativa è l'affermazione con cui l'obiter conclude: *"l'obbligazione tributaria "madre" esige di essere onorata per intero anche dopo la chiusura del fallimento"*. Ciò è incompatibile con l'esdebitazione e dunque tale affermazione, come quella precedente relativa alla insuscettibilità delle sanzioni non inerenti a debito integralmente pagato di estinguersi, appare riferita a debiti principali non esdebitati. Se così non fosse, non si comprenderebbe come l'obbligazione tributaria madre esigerebbe di essere onorata comunque per intero dopo la chiusura del fallimento.

A bene vedere, infatti, l'interesse ad impugnare un accertamento per il fallito (comprensivo di debito principale e sanzioni) sussiste poiché nel momento in cui l'impugnazione tributaria deve essere proposta, il fallito non può avere certezza circa la futura esdebitazione, o qualora la fallita sia una società (delle quali la legge fallimentare a differenza del codice della crisi non prevedeva la possibilità di esdebitazione, con passaggio in capo ai soci delle passività insolute verso l'erario in seguito alla cancellazione della società a chiusura del fallimento avvenuta -cfr. Cass. 2024 citata). Qualora per qualsiasi ragione non sia conseguita l'esdebitazione, come indicato nell'obiter citato,



l'obbligazione tributaria madre deve essere onorata per intero dopo la chiusura del fallimento, così come la sanzione.

Da ultimo nel senso dell'interpretazione estensiva, si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Emilia-Romagna Reggio Emilia 16.4.2025 n. 100 (edita su wolterkluwer one legale), secondo cui *"giova evidenziare come l' art. 142 L. fall. ricomprenda nel recinto dell'esdebitazione tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all'esercizio dell' impresa, ab implicito, ma inequivocabilmente, annettendovi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni. Nel novero ristretto delle esclusioni dall'efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le sanzioni in quanto tali), le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio d'impresa"*.

Alla luce di quanto esposto, sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per accogliere la domanda di esdebitazione proposta da [REDACTED] e non può accogliersi la tesi restrittiva in ordine ai debiti esdebitati sollevata da Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

il Giudice,

visto l'art. 14 *terdecies* legge n. 3/2012,

accoglie il ricorso e per l'effetto **dichiara inesigibili** nei confronti di [REDACTED] nato a Torino il 31/07/1953, c.f. MGLMHL53L31L219Z) i crediti non soddisfatti integralmente, comprese le sanzioni amministrative accessorie a debiti compresi nell'esdebitazione, ferme le esclusioni di cui all'art. 14 *terdecies*, comma 3, l. n. 3/2012, ove concretamente ricorrenti.

Torino, 22 luglio 2026

Il Giudice
(Carlotta Pittaluga)

